



COMUNE DI GIULIANA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



Provvedimento Sindacale	6	del	11 GEN. 2021
-------------------------	---	-----	--------------

OGGETTO	Autorizzazione ad espletare attività lavorativa presso altro Ente.
----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che l'Unione dei Comuni Valle del Sosio, della quale questo Comune fa parte, ha richiesto con nota prot. n. 09 del 07/01/2021, assunta in pari data al prot. n. 103, l'autorizzazione all'utilizzo della dipendente del Comune di Giuliana, Sig.ra Enza Tomasino Cat. "B", per la proroga del contratto di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che così dispone: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
- l'art. 92 comma 1 del D. Lgs 267/2000 a mente del quale: "*gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "*L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. n. 165/2001 in base al quale “gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;
- il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico può effettuare attività lavorativa presso un'Unione di Comuni, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

DATO ATTO che l'attività che la dipendente Sig.ra Tomasino Enza svolgerà presso l'Unione dei Comuni, verrà prestata al di fuori dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all'attività dalla stessa prestata presso questo Ente;

VISTO il vigente “Regolamento degli uffici e servizi” approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 03.02.2001 e s.m.i;

RITENUTO pertanto, di potere autorizzare la dipendente Sig.ra Enza Tomasino a prestare servizio presso l'Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;

VISTI:

- gli artt. 32 e 92 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;

DETERMINA

- **DI AUTORIZZARE** ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, la dipendente a tempo indeterminato e parziale Sig.ra Enza Tomasino nata a Palazzo Adriano il 26.11.1971, con profilo professionale di Collaboratore amministrativo-contabile, Cat. "B", a prestare attività lavorativa esterna in favore dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" con contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, compatibilmente con l'espletamento dell'attività della stessa presso questo Ente;
- **DI DARE ATTO:**
 - che la dipendente in parola presterà servizio presso l'Unione, ai sensi della normativa richiamata, per n. 8 ore settimanali e fino al 31/12/2021 per lo svolgimento delle funzioni di Collaboratore amministrativo-contabile Cat. "B";
 - che gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente con l'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" saranno a totale carico dell'Unione stessa;
 - che l'attività che la dipendente svolgerà presso l'Unione, verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all'attività prestata dalla stessa presso questo Ente;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio";
- **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, nonché nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 33/2013.



IL SINDACO

Francesco Scarpinato